

**Analisi**

**PENSIONI**

**Gli effetti del taglio (2023-2024) sulla perequazione**



**18 novembre 2023**

*A cura del Dipartimento Previdenza della CGIL e dello SPI-CGIL*

Il presente lavoro costituisce un'analisi degli effetti sulla perequazione dei trattamenti pensionistici, a partire dalla legge di Bilancio per l'anno 2023: legge 197/2022, all'art. 1, commi 309 e 310, che ridetermina, in via transitoria per il biennio 2023/2024, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni.

La disciplina generale a regime - legge 388/2000, modificata dalla legge 160/2019 – temporaneamente sospesa per il biennio 2023-2024, dalla legge di bilancio 2023 – prevede che la perequazione venga riconosciuta per fasce di importo lordo del trattamento pensionistico complessivo, nel modo seguente:

- ✓ fascia di importo del trattamento complessivo fino a 4 volte il minimo, nella misura del 100% del tasso di indicizzazione;
- ✓ fascia di importo del trattamento complessivo tra 4 e 5 volte il minimo, nella misura del 90% del tasso di indicizzazione;
- ✓ fascia di importo del trattamento complessivo superiore a 5 volte il minimo, nella misura del 75% del tasso di indicizzazione.

Per gli anni **2023 e 2024** - in deroga alle regole ordinarie – viene deciso, con il comma 309, una modalità di indicizzazione, che prevede l'applicazione sull'importo complessivo del trattamento pensionistico di **una sola aliquota di rivalutazione** (aliquota variabile, per classi di importo, in ragione dell'importo complessivo del trattamento di pensione).

I trattamenti pensionistici vengono suddivisi in 6 classi di importo complessivo. Nello specifico, nel 2023 e nel 2024, i trattamenti pensionistici di importo lordo complessivo:

1. fino a 4 volte il minimo (2.102,52 euro mensili nel 2023) vengono rivalutati in misura pari al 100% del tasso di indicizzazione;
2. tra 4 e 5 volte il minimo (tra 2.102,52 e 2.626,90 nel 2023) in misura pari all'85% del tasso di indicizzazione;
3. tra 5 e 6 volte il minimo (tra 2.626,90 e 3.152,28 nel 2023) in misura pari al 53% del tasso di indicizzazione;
4. tra 6 e 8 volte il minimo (tra 3.152,28 e 4.203,04 nel 2023) in misura pari al 47% del tasso di indicizzazione;
5. tra 8 e 10 volte il minimo (tra 4.203,04 e 5.253,80 nel 2023) in misura pari al 37% del tasso di indicizzazione;
6. superiore a 10 volte il minimo, in misura pari al 32% del tasso di indicizzazione.

Per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie di importo è stata prevista una clausola di salvaguardia che interviene quando, calcolando la perequazione con la percentuale della relativa classe di importo, il risultato ottenuto è inferiore al limite della classe di importo precedente perequato.

Il tasso di indicizzazione provvisorio che è stato applicato ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2023, determinato dal decreto interministeriale (Mef e Mlps) del 10/11/2022, è risultato pari a +7,3%. Il tasso di indicizzazione definitivo comunicato dall'Istat con nota del 17/01/2023 è risultato pari +8,1%.

Pertanto dal 2023 la perequazione (provvisoria + 7,3% dal 1° gennaio 2023; conguaglio + 0,8%, dal 1° gennaio 2024,- anticipato a fine anno 2023 - ma con effetto dal 1° gennaio 2023) sarà attribuita nella misura del:

1. 8,1% (100% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo fino a 4 volte il minimo;
2. 6,885% (85% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 4 a 5 volte il minimo;

3. 4,293% (53% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 5 a 6 volte il minimo;
4. 3,807% (47% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 6 a 8 volte il minimo;
5. 2,997% (37% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 8 a 10 volte il minimo;
6. 2,592% (32% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo superiore a 10 volte il minimo.

Il tasso di inflazione previsto per il 2023, con effetto per la rivalutazione delle pensioni dal 2024, indicato nella nota di lettura, A.S. 442 (pagine da 180 a 185), era pari a +5,4%.

Secondo tale tasso di indicizzazione, nel 2024, la perequazione provvisoria sarà attribuita nella misura del:

1. 5,4% (100% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo fino a 4 volte il minimo;
2. 4,590% (85% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 4 a 5 volte il minimo;
3. 2,862% (53% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 5 a 6 volte il minimo;
4. 1,998% (47% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 6 a 8 volte il minimo;
5. 2,997% (37% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 8 a 10 volte il minimo;
6. 1,728% (22% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo superiore a 10 volte il minimo.

**Nel Disegno di legge 2024-2026**, viene previsto per i **trattamenti pensionistici superiori a 10 volte** trattamento minimo, una percentuale di retribuzione in diminuzione: **dal 32% al 22%** (vedi punti 6 sopra indicato).

Complessivamente la **stretta sulla perequazione** (art.1 comma 309, legge 197/2022), **produce un risparmio per le casse dello Stato, con conseguente taglio sulle pensioni, di oltre 3 miliardi e mezzo nell'anno 2023 e di oltre 6 miliardi e 800 milioni nell'anno 2024. Per il decennio 2023/2032 il risparmio contabilizzato nella documentazione sopra specificata ammonta ad oltre 61 miliardi di euro.**

Al netto degli effetti fiscali, la minore spesa pensionistica contabilizzata è di oltre 2 miliardi e 100 milioni di euro, nel 2023 e di oltre 4 miliardi di euro nel 2024. Nel decennio 2023/2032 la minore spesa pensionistica contabilizzata ammonta complessivamente a 36 miliardi e 805 milioni di euro, pari esattamente al 60% della minore spesa lorda (trattandosi di un intervento che riduce le pensioni medie alte, la trattenuta media fiscale è stata stimata nella misura del 40% del mancato incremento di perequazione).

Di seguito si riporta la tabella A contenuta nella relazione tecnica e nota di lettura al disegno di legge di bilancio 2023.

**TABELLA A****MINORE SPESA PENSIONISTICA A SEGUITO DI LdB 2023***In milioni di euro*

<b>Minore spesa pensionistica</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
lordo effetti fiscali	3.535	6.831	6.589	6.557	6.495	6.427	6.353	6.273	6.188	6.095
netto effetti fiscali	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Dati da Relazione tecnica alla Ldb 2023

In merito alla contabilizzazione delle stime della minore spesa pensionistica, viene fatto riferimento al tasso di indicizzazione provvisorio del +7,3%, previsto dal decreto interministeriale del 10/11/2022 e alle previsioni della NADEF che si attestano al +7,8%. Tenuto conto che il dato ISTAT definitivo è risultato pari a +8,1% e che l'intervento normativo operato con la legge di Bilancio 2023, genera risparmi, la sottostima della rivalutazione determina un ammontare di risparmi più ampi di quelli contabilizzati.

***Confronto perequazione "ordinaria" per "fasce" con meccanismo perequazione per "blocchi" previsto nella Legge di Bilancio 2023***

Come evidenziato precedentemente con la legge 197/2022, all'art. 1, commi 309, viene rideterminato, in via transitoria per il biennio 2023/2024, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni.

**Abbiamo quindi stimato, gli impatti di questa revisione del meccanismo di indicizzazione, prendendo a riferimento 4 importi di pensione diversi, da 2.300 euro (1.786 euro nette) a 3.840 euro lorde (2.735 euro nette). Il taglio nel 2023 parte da 351 euro e raggiunge 1.768 euro lorde, per pensioni di importo superiore.**

**Nel 2024, per i medesimi importi di pensione, abbiamo un taglio che parte da 611 euro e raggiunge 3.081 euro lorde.**

**Sommando le perdite ottenute con il taglio nel 2023 e nel 2024, otteniamo una perdita totale nel biennio pari a 962 euro lorde (nette 585), per una pensione lorda di euro 2.300 (1.786 euro nette), mentre, raggiunge 4.849 euro lorde (nette 2.769) per un importo di pensione pari a 3.840 euro lorde (2.735 euro nette).**

TABELLA B

## CONFRONTO PEREQUAZIONE LEGGE 388/2000 – LEGGE DI BILANCIO 2023

classe di importo	importo mensile 2022		perequazione 2023 8,1%						perequazione 2024 5,4%						perdita netta nel biennio
			importo lordo		importo netto		differenza x 13		importo lordo		importo netto		differenza x 13		
	lordo	netto	legge 388/2000	legge bilancio 2023	legge 388/2000	legge bilancio 2023	lorda	netta	legge 388/2000	legge bilancio 2023	legge 388/2000	legge bilancio 2023	lorda	netta	
da 4 a 5 volte il TM	2.300	1.786	2.485	2.458	1.897	1.881	351	208	2.618	2.571	1.999	1.970	611	377	585
da 5 a 6 volte il TM	2.800	2.095	3.019	2.920	2.227	2.166	1.287	793	3.177	3.004	2.344	2.238	2.249	1.378	2.171
da 6 a 7 volte il TM	3.320	2.414	3.571	3.446	2.568	2.491	1.625	1.001	3.750	3.534	2.699	2.565	2.808	1.742	2.743
da 7 a 8 volte il TM	3.840	2.735	4.122	3.986	2.896	2.818	1.768	1.008	4.324	4.087	3.031	2.896	3.081	1.755	2.769

Proprio in considerazione del meccanismo di rivalutazione che di fatto non permette il recupero del taglio subito negli anni, abbiamo calcolato l'impatto della riduzione di perequazione effettuata nel biennio 2023 e 2024 sull'attesa di vita, su una pensione vigente al 2022.

Come si potrà evincere dalla tabella C sotto riportata, per un importo di pensione pari a 2.300 euro lorde (1.786 euro nette), la perdita calcolata sull'attesa di vita media raggiunge un mancato guadagno netto per gli uomini pari a 6.673 euro e per le donne pari a 7.804 euro. Con importi di pensione superiori, la perdita calcolata sull'attesa di vita cresce, fino a raggiungere per una pensione lorda di 3.840 euro (pensione netta 2.735) un mancato guadagno per un uomo pari a 31.064 euro, mentre, per una donna pari a 36.329 euro.

TABELLA C EFFETTI DEL TAGLIO SULLA PEREQUAZIONE (calcolati su attesa di vita media)

classe di importo	importo mensile 2022		perdita annua netta *			perdita netta per attesa di vita	
	lordo	netto	2023	2024	totale nel biennio	uomo 17,7	donna 20,7
da 4 a 5 volte il TM	<b>2.300</b>	<b>1.786</b>	201	377	578	<b>6.673</b>	<b>7.804</b>
da 5 a 6 volte il TM	<b>2.800</b>	<b>2.095</b>	793	1.378	2.171	<b>24.391</b>	<b>28.525</b>
da 6 a 7 volte il TM	<b>3.320</b>	<b>2.414</b>	1.001	1.742	2.743	<b>30.833</b>	<b>36.059</b>
da 7 a 8 volte il TM	<b>3.840</b>	<b>2.735</b>	1.014	1.755	2.769	<b>31.064</b>	<b>36.329</b>

\* con le norme IRPEF vigenti 2023

## **FOCUS Art. 88 (Misure in materia di revisione della spesa)**

Considerando che il primo comma dell'art. 88 del Disegno di legge per il triennio 2024-2026 (A.S. 926) prevede:

*1. È istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del PIL. All'attuazione del presente comma si procede, anche sentito il CNEL e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.*

abbiamo ritenuto necessario confrontare l'indice di perequazione attualmente utilizzato per l'indicizzazione delle pensioni con il deflatore Pil, che ha caratteristiche totalmente diverse. Infatti, come si potrà notare nella tabella D sotto riportata l'indice di perequazione per il 2022 e 2023 è stato rispettivamente pari a 8,1 e 5,6, mentre, il deflatore pil è stato per i medesimi periodi, 3 e 4,5.

**Una differenza che solo nel biennio 2022-2023 supera il 6%.**

**TABELLA D – CONFRONTO INDICE DI PEREQUAZIONE CON DEFLATORE PIL**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOTALE 2022-2023</b>
<b>DEFLATORE PIL</b>	3	4,5	<b>7,5</b>
<b>PEREQUAZIONE</b>	8,1	5,6	<b>13,7</b>

Abbiamo poi calcolato - partendo dai medesimi importi di pensione utilizzati nello sviluppo di questa analisi - le differenze che si sarebbero determinate nel 2023 a seconda di quale indice si sarebbe assunto per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, tra la perequazione al 8,1 % e il deflatore pil, pari al 3%.

**Come si potrà evincere dalla tabella E sotto riportata la perdita mensile netta parte da euro 78 euro per un importo di pensione lordo di euro 2.300 (1.786 netto), fino a raggiungere per una pensione di 3.840 euro lorde (2.735 euro nette) una perdita mensile netta di euro 130.**

**Anche in questo caso, in continuità con l'analisi proposta, abbiamo sviluppato questa perdita mensile per l'anno 2023, sull'attesa di vita media, ottenendo per un uomo una perdita netta di euro 18.019 per un uomo e 21.030 per una donna con una pensione lorda di euro 2.300 (1786 netta).**

**Al crescere degli importi di pensione, la perdita aumenta, fino a raggiungere per un uomo con una pensione lorda di 3.840 euro una perdita netta calcolata sull'attesa di vita pari a 30.031 e per una donna - a parità di importo di pensione - 35.051 euro**

**TABELLA E – CONFRONTO PEREQUAZIONE L.388/2000 CON DEFLATORE PIL**

pensione 2022			perequazione 2023 legge 388/2000		perequazione 2023 LB 2023 con deflatore PIL		differenza tra L 388/2000 e L. Bilancio 2023 con deflatore PIL	perdita NETTA annua moltiplicata per l'attesa di vita a 67 anni	
classe di importo	lorda	netta	aliquota 8,1%		aliquota 3%			Perdita mensile NETTA	uomo anni 17,77
			lorda	netta	lorda	netta			
da 4 a 5 TM	2.300	1.786	2.485	1.897	2.359	1.819	78	18.019	21.030
da 5 a 6 TM	2.800	2.095	3.019	2.227	2.845	2.119	108	24.949	29.119
da 6 a 7 TM	3.320	2.414	3.571	2.568	3.367	2.442	126	29.107	33.972
da 7 a 8 TM	3.840	2.735	4.122	2.896	3.894	2.766	130	30.031	35.051

Attesa di vita fonte INPS

Il deflatore del PIL è quello rilevato nel 2022 rispetto al 2021, stessa regola applicata al tasso di perequazione